

23

Regolamento disciplinante la gestione e l'uso delle infrastrutture sportive della Città di Bellinzona (RIS)

Città di Bellinzona

Il Consiglio comunale di Bellinzona,
vista la Legge organica comunale,

decreta:

CAP. I
Disposizioni generali e finalità

Art. 1

Campo di applicazione

1. Il presente regolamento disciplina la gestione e l'uso delle infrastrutture sportive della Città di Bellinzona.
2. Le infrastrutture sportive della Città di Bellinzona sono le seguenti:
 - a) la pista di pattinaggio coperta;
 - b) la piscina coperta;
 - c) il Bagno Pubblico;
 - d) la pista di pattinaggio esterna;
 - e) stadio comunale (campi A, B, C, pista e pedane di atletica)
 - f) campo di calcio H (Liceo)
 - g) campi di calcio periferici (Gerretta e Semine)
 - h) centro tennistico
 - i) palestre comunale per la parte relativa agli orari extra scolastici.
3. Restano riservate le disposizioni di regolamenti particolari.

Art. 2

Modalità di amministrazione-Concessione

1. La gestione delle infrastrutture sportive comunali viene assegnata in concessione al Servizio sport comunale (in seguito SSC).
2. L'attività dell'SSC è regolata dallo statuto dell'ente e dal mandato di prestazione sottoscritto con il Comune di Bellinzona.
3. La concessionaria deve inoltre rispettare, nell'esercizio delle sue attività, tutte le altre prescrizioni imposte dal presente regolamento.
In particolare essa è tenuta a:
 - adeguatamente armonizzare le varie attività e le esigenze della popolazione, delle scuole e delle società sportive;
 - gestire le installazioni nel migliore dei modi e per il bene comune;
 - conservare le strutture con la massima cura;
 - sorvegliare affinché le opere vengano usate correttamente ed esclusivamente per gli scopi previsti;
 - amministrare i fondi provenienti dalla gestione con saggezza e parsimonia;
 - cercare di pervenire ad una gestione il più possibile autosufficiente;
 - assumersi internamente eventuali pretese di terzi per responsabilità civile del Comune per quanto concerne gli impianti concessi in uso alle società.
4. Al Municipio competono facoltà di vigilanza ed in particolare anche la competenza di emanare norme di polizia tese a meglio disciplinare l'uso e la protezione delle infrastrutture comunali, limitando o vietando usi incompatibili con l'interesse generale.
5. L'SSC è direttamente responsabile del regolare buon funzionamento delle infrastrutture sportive comunali; di conseguenza, gli utenti devono conformarsi ai suoi ordini ed alle sue direttive.

6. La concessionaria è responsabile di ogni danno derivante al Comune e a terzi dall'uso improprio della concessione; a tale scopo il Municipio deve richiedere adeguate garanzie o una sufficiente copertura assicurativa.
7. L'SSC non può inoltre far valere pretese nei confronti del Comune se, per caso fortuito o per causa di terzi, sarà talvolta impedita di esercitare i propri diritti o altrimenti lesa. Resta comunque riservato il contributo di cui all'art. 10.
8. I rapporti fra il Comune e l'SSC sono definiti nel dettaglio dal mandato di prestazione sottoscritto dalle parti.

CAP. II

Utilizzazione degli impianti

Art. 3

Principi

1. Gli impianti sono prioritariamente riservati ad attività ed iniziative sportive. In via subordinata essi possono essere concessi in uso temporaneo per manifestazioni e rappresentazioni extrasportive, come attività culturali, spettacoli musicali, assemblee, ecc..., nel rispetto delle disposizioni legali vigenti.
2. All'uso degli impianti possono in particolare accedere i singoli cittadini, le scuole di ogni ordine e grado, le società e le associazioni sportive, gruppi sportivi amatoriali, enti pubblici e privati, associazioni private, con differenti condizioni e fasce orarie.
3. Gli orari e i giorni di funzionamento degli impianti sportivi saranno stabiliti dalla concessionaria. Sarà pure di competenza di quest'ultima la programmazione dell'uso.
4. Ognuno può quindi usufruire delle infrastrutture sportive comunali conformemente alla sua destinazione, pagando la relativa tassa di utilizzazione e nel rispetto della legislazione vigente e dei diritti degli altri utenti.
5. Agli utenti è di principio fatto obbligo:
 - a) di non utilizzare le installazioni per scopi estranei alle stesse;
 - b) di non introdurre animali e veicoli di qualsiasi genere all'interno degli impianti sportivi;
 - c) di mantenere la massima correttezza, diligenza e rispetto degli impianti, indossando calzature e indumenti sportivi conformi alla disciplina praticata.
6. L'SSC stabilisce le ulteriori direttive di utilizzazione e potrà concedere occasionalmente delle deroghe a quanto disposto dal punto 5) che precede.

CAP. III

Tasse

Art. 4

Parametri e limiti

La concessionaria è autorizzata a percepire dagli utenti delle tasse d'uso che dovranno consentire degli introiti in adeguato rapporto con i costi di gestione ed essere stabilite nell'inderogabile rispetto dei seguenti parametri e limiti (suddivisione per categorie d'utenza):

A) In generale

I) domiciliati a Bellinzona o in Comuni convenzionati (cfr. lett. E)

	Tariffa oraria	
	min.	max.
I. Bambini fino a 6 anni	1 fr.	4 fr.
II. Ragazzi fino a 14 anni	2 fr.	8 fr.
III. Adulti	3 fr.	12 fr.

II) non domiciliati (coefficiente: minimo = 1; massimo 2)

	Tariffa oraria	
	min.	max.
I. Bambini fino a 6 anni	1 fr.	8 fr.
II. Ragazzi fino a 14 anni	2 fr.	16 fr.
III. Adulti	3 fr.	24 fr.

III) Entrate singole e abbonamenti

E' riservata alla concessionaria la facoltà di applicare le tariffe orarie di cui sopra alle entrate singole senza limitazioni di tempo.

La concessionaria ha la facoltà di emettere abbonamenti per l'uso delle infrastrutture.

Le relative tariffe dovranno essere stabilite dalla concessionaria in assonanza con i succitati criteri, rispettando in particolare la vigente diversificazione delle tariffe tra domiciliati e non.

B) Scuole

	Tariffa oraria	
	min.	max.
I. Cantonali*	40 fr	100 fr.
II. Comunali (di Bellinzona o Comuni convenzionati)	40 fr.	100 fr.
III. Altre	50 fr.	300 fr.

*sono riservati gli accordi speciali risultanti da convenzioni

Per le piscine la presenza di accompagnatori con regolari e adeguati brevetti di salvataggio, è obbligatoria.

I bagnini messi eventualmente a disposizione dalla concessionaria saranno fatturati a parte.

C) Società sportive

I. Locali ad uso esclusivo e spazi pubblicitari

È data facoltà alla concessionaria di negoziare contratti per i locali e per gli spazi pubblicitari messi a disposizione per uso esclusivo alle società sportive.

II. Allenamenti e manifestazioni

Per le società domiciliate a Bellinzona l'uso regolare delle infrastrutture è di norma gratuito. La concessionaria è autorizzata a negoziare contratti per l'utilizzo delle infrastrutture al di fuori di una normale attività pianificata all'inizio di ogni stagione (allenamenti supplementari, ecc.). Per le società non domiciliate a Bellinzona l'utilizzo delle infrastrutture è a pagamento sulla base di un tariffario definito dalla concessionaria. Valgono le seguenti regole:

- > **ghiaccio:** fissazione di un tetto massimo gratuito di utilizzo per GDT e CPB (sulla base di quanto già definito nei contratti sottoscritti dalle due società con la CSB SA), oltre il quale vengono stabilite delle tariffe di utilizzo

- > acqua: fissazione di un tetto massimo gratuito di utilizzo per SNB e SSS (sulla base di quanto già definito nei contratti sottoscritti dalle due società con la CSB SA), oltre il quale vengono stabilite delle tariffe di utilizzo
- > campi di calcio: attività di regola gratuita, definita ad inizio stagione con le società in base al tetto massimo di utilizzo delle infrastrutture; partite o eventi amichevoli fatturazione del 50% dei costi cagionati
- > pista e pedane per l'atletica: tetto massimo di utilizzazione gratuito definito ad inizio stagione
- > palestre: tetto massimo di utilizzazione gratuito definito ad inizio stagione

Per le piscine la presenza di accompagnatori con regolari e adeguati brevetti di salvataggio è obbligatoria.

I bagnini messi eventualmente a disposizione dalla concessionaria saranno fatturati a parte.

D) Per l'utilizzo dello Stadio comunale da parte dell'ACB SA e del Centro tennistico da parte del Tennis Club Bellinzona fanno stato accordi separati.

E) Rapporti intercomunali

Con i Comuni circostanti potrà essere pattuita, da parte del Comune mediante convenzione, la parificazione delle tariffe.

Art. 5

Casi speciali

Per le manifestazioni sportive eccezionali, di rilevanza nazionale o internazionale, con forte ricaduta di immagine e di pubblicità, il Consiglio d'amministrazione dell'SSC potrà concedere, con adeguato preavviso, l'uso prioritario degli impianti. Al riguardo vale comunque quanto stabilito all'art. 4 lett. D).

Per altre situazioni particolari non espressamente previste dal presente regolamento, la tassa verrà fissata di volta in volta dalla concessionaria secondo la norma che più si avvicina al caso specifico.

Il Municipio dovrà di regola essere sentito.

CAP. IV

Revoca della concessione

Art. 6

Principi

1. La concessione all'SSC potrà essere revocata o modificata dal Comune in ogni tempo in presenza di gravi violazioni del mandato di prestazione o in virtù di altri importanti motivi d'interesse pubblico.
2. Tale revoca non comporterà di regola il pagamento di alcuna indennità, salvo casi speciali da valutare insindacabilmente dal Consiglio comunale
3. Tali normative dovranno essere espressamente riportate e precise nel mandato di prestazione che sarà sottoscritto dalle parti.

CAP. V

Ripartizione degli oneri gestionali

Art. 7

Principi

La manutenzione ordinaria, la pulizia e l'approntamento di locali, impianti, terreni e piste sono a carico esclusivo della concessionaria.

La manutenzione straordinaria incombe invece al Comune.

Tutte le altre spese d'esercizio (in part. per acqua, elettricità e riscaldamento) sono a carico della concessionaria.

Ad ogni modo, il mandato di prestazione preciserà i dettagli relativi alla ripartizione degli oneri gestionali.

CAP. VI

Vigilanza

Art. 8

Competenze del Municipio

1. Al Municipio è espressamente riservato un diritto generale di vigilanza sull'amministrazione e sulla gestione degli impianti sportivi comunali.
All'Esecutivo comunale spetterà in particolare anche la facoltà di verificare costantemente le modalità d'utilizzo delle infrastrutture.
2. Al riguardo il Municipio potrà, in casi assolutamente eccezionali e fatta evidentemente salva l'autonomia gestionale e patrimoniale della concessionaria, emanare delle direttive specifiche.
3. L'Esecutivo è dunque autorizzato, tramite i suoi funzionari, a controllare l'attività svolta nel centro e lo stato della manutenzione ordinaria, nonché a visionare la contabilità della concessionaria.
Le verifiche ed i controlli possono essere effettuati liberamente senza formalità e preavviso a alcuni, in ogni tempo e luogo, prima, durante e dopo lo svolgimento delle attività sportive e manifestazioni extrasportive.

Art. 9

Penalità

La concessionaria sarà passibile di una multa da fr. 1'000.- a fr. 10'000.- in caso di violazione delle disposizioni contenute nel presente regolamento. Tali provvedimenti, di competenza del Municipio, saranno suscettibili di ricorso ai sensi della Legge organica comunale e della Legge di procedura per le cause amministrative.

CAP. VII

Contributi

Art. 10

Principio

Alla concessionaria viene versato un contributo globale teso a coprire il prevedibile disavanzo di gestione; le modalità sono regolate dal mandato di prestazione. Tramite convenzioni con altri Comuni potrà inoltre essere pattuita una parziale ripartizione intercomunale del citato contributo (cfr. pure art. 4).

CAP. VIII

Disposizioni finali

Art. 11

Trasferibilità della concessione

La concessione non è trasferibile.

Art. 12

Pubblicità

Per quanto attiene alle possibilità di utilizzo delle infrastrutture sportive comunali a scopo pubblicitario, tutti gli aspetti non rientranti nel vigente contratto di concessione privativa (concluso dal Comune) saranno di esclusiva competenza della concessionaria.

Art. 13

Responsabilità

Il Comune di Bellinzona non risponde, in alcun modo, di eventuali ammanchi o furti di cose depositate o abbandonate dagli utenti negli impianti sportivi.

Art. 14

Sanzioni

In presenza di gravi violazioni da parte degli utenti, come ad esempio il ripetuto mancato rispetto dei programmi e degli orari, l'utilizzo non conforme o il danneggiamento del materiale messo a disposizione, ecc..., la società concessionaria è autorizzata ad applicare direttamente anche delle sanzioni disciplinari, limitanti temporaneamente l'uso del Centro sportivo e delle altre infrastrutture sportive comunali, proporzionate alla gravità delle infrazioni commesse. Nei casi di una certa gravità il Municipio dev'essere previamente sentito.

Art. 15

Contravvenzioni

Le infrazioni al presente Regolamento, o a disposizioni emanate in sua applicazione, da parte degli utenti sono punite dal Municipio con la multa sino a fr. 10'000.—.
Restano riservate le disposizioni penali.

Art. 16

Disposizioni di dettaglio

Il Consiglio di amministrazione dell'SCC ha facoltà di emanare disposizioni di dettaglio sulla gestione e sull'utilizzo delle infrastrutture sportive comunali in sostituzione delle ordinanze municipali in vigore a tale scopo.

Art. 17

Entrata in vigore

Il Municipio fissa la data di entrata in vigore del presente regolamento.

Adottato dal Consiglio comunale nella seduta del 24 settembre 2012

Approvato dalla Sezione degli Enti locali il 21 gennaio 2013

In vigore dal 1. gennaio 2013